

COMUNE DI MASSA



Medaglia d'Oro al Merito Civile

COMUNE DI MASSA

Via Porta Fabbrica, 1, 54100 Massa – Tel. 0585.4901 – Fax 0585.41245
Codice fiscale 00181760455 – Partita iva 00181760455
www.comune.massa.ms.it

SETTORE AMBIENTE, SUAP, MOBILITA'

PROPOSTA DI VARIANTE AL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

Allegato A

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI

(Deliberazione di C.C. n. ____ del _____)

OSSERVANTE	PROT. N.	DATA	N.	OGGETTO DELL'OSSERVAZIONE	CONTRODEDUZIONI DELL'UFFICIO	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO
Fabrizio Della Pina (Ristorante Pizzeria Le Gemelle)	58394	23.09.2019	1	Che la zona comprendente il ristorante "Le Gemelle" (Via dei fortini 79) torni ad essere classificata secondo la precedente classificazione acustica o di Classe III come il lato Sud di Via dei Fortini	OSSERVAZIONE Ristorante le Gemelle" – RESPINTA L'inserimento dell'esercizio commerciale in oggetto in Classe III comporterebbe l'inserimento di una microarea di dimensioni minime in un'area classificata in Classe II generando una "macchia di leopardo"contravvenendo a quanto contenuto al punto 6 "Verifica ed aggregazione delle classi" dell'Allegato Parte 4 "Procedura di ottimizzazione" del DPGR n.2/R/2014	
ARPAT – AREA VASTA COSTA	59524	26.09.2019	2A	Relazione Istruttoria per: Variante PCCA – Comune di Massa – Adozione DCC n.139 del 24/07/2019. - Parere ex art.5, comma 9, L.R. 89/98 e ss.mm. In relazione alla nota di richiesta parere in oggetto del Comune di Massa, pervenuta ad ARPAT in data 26/08/2019, prot. n.63831, esaminata la Relazione tecnica e le tavole grafiche ad essa allegata, redatte dal Tecnico competente in acustica ambientale (TCA) Marco Angeloni (ENTECA n. 8027), si osserva quanto di seguito riportato. Esame della documentazione Il Comune di Massa ha approvato il Piano comunale di classificazione acustica (PCCA) con DCC n.7 del 3 febbraio 2009; successivamente, con DCC n. 58 del 24/7/2015 ha adottato il Regolamento Urbanistico. Al fine di risolvere alcune incompatibilità tra i due strumenti di pianificazione, con DCC n.139 del 24/07/2019 è stata adottata la Variante qui in esame di aggiornamento del PCCA mediante la quale è proposta la modifica della classificazione acustica in corrispondenza di alcune aree del territorio e l'individuazione di nuove aree, oltre a quelle già previste dal PCCA vigente, di cui all'art. 11 del DPGR n.2/R/2014, cioè aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo. Si evidenziano qui di seguito gli aspetti ritenuti da approfondire in merito alle modifiche proposte.		
			2B	Ambito AIC.4.01 – Area Ospedale Pediatrico Apuane (OPA) – Modifica da classe III a classe II per l'area di ampliamento dell'OPA: La modifica riguarda l'area interessata dall'ampliamento previsto per l'ospedale pediatrico. Per tale area è proposto, in pieno accordo con gli indirizzi regionali, l'inserimento in classe II senza alcuna discontinuità di classe con le aree contigue. Tuttavia, permane la discontinuità, già presente nel PCCA vigente e non conforme ai criteri dell'art. 4, comma 2, del DPGR n.2/R/2014, lungo il lato sud dell'OPA, tra la classe II dell'ospedale e la fascia in classe IV attorno alla contigua strada Aurelia. Nella relazione tecnica è specificata la necessità di appositi rilevamenti strumentali per la verifica e la determinazione delle azioni di risanamento di cui all'art. 4, commi 3, 4 e 5, del DPGR n.2/R/2014, ma non è data indicazione né dell'effettiva esecuzione di tali rilevamenti né delle possibili azioni da inserire nel Piano Comunale di Risanamento Acustico (PCRA) per risolvere l'incompatibilità presente. Per il caso in esame, considerata la tipologia del ricettore interessato, la disposizione e la destinazione dei locali dell'edificio rivolti verso la strada, si ritiene che tali verifiche siano di particolare rilevanza.	OSSERVAZIONE Ambito AIC.4.01 – ACCOLTA Si darà evidenza nella relazione tecnica allegata alla Variante al PCCA vigente della tempistica e programma dei rilevamenti strumentali per la verifica e la determinazione delle azioni di risanamento di cui all'art. 4, commi 3, 4 e 5, del DPGR n.2/R/2014, e delle possibili azioni da inserire nel Piano Comunale di Risanamento Acustico (PCRA) per risolvere l'incompatibilità presente.	
			2C	PIUSS – Riquilificazione edilizia e Asilo nido: La modifica prevede il declassamento da V a IV delle aree dove è prevista una riquilificazione edilizia con la previsione di nuove residenze. Nella parte di area attualmente in classe IV è situato un edificio già destinato ad uso scolastico (asilo nido) composto da una porzione ad un solo piano fuori terra e una porzione a due piani in cui il solo piano terra è ad uso scolastico mentre il primo piano è destinato ad uso residenziale. Il TCA ha ritenuto di lasciare la classe IV all'intera area e classificare la parte di edificio costituita dal solo piano terra in Classe II mentre, per la parte a due piani, è prevista la Classe II al piano terra e la Classe IV al primo piano (quella con la residenza). In realtà, considerata la particolare conformazione urbanistica dell'area e la preesistenza dell'edificio scolastico, valgono le indicazioni contenute nell'Allegato III, punto 3.3.1, del DPGR n.2/R/2014, che si riportano integralmente: ' <i>Per gli altri edifici scolastici (cioè quelli esistenti, ndr) la tutela può essere garantita a livello "edilizio" e quindi verificando in sede di esame della valutazione previsionale di clima acustico, specifici requisiti di isolamento, ma anche di clima sonoro, a prescindere dalla classe acustica della zona in cui sono inseriti. Non necessitano quindi di specifiche varianti di PCCA strutture diurne per accoglienza minorenni, strutture residenziali per accoglienza minorenni, altre strutture per l'infanzia allestiti in locali di immobili esistenti oppure sezioni di scuole inserite all'interno di edifici residenziali o direzionali, che mantengono la classe corrispondente alla zona circostante (purché non si tratti delle classi V o VI) fatto salvo il rispetto dei requisiti passivi di cui al d.p.c.m. 5 dicembre 1997 (oppure più restrittivi qualora la valutazione di clima acustico evidenzia tale necessità); gli specifici requisiti per tali recettori sono precisati dal comune...</i> '. Alla luce di quanto sopra riportato, oltre alle oggettive difficoltà (sia tecniche che formali) che si potranno riscontrare nel gestire una classificazione acustica differenziata tra i diversi piani di un edificio, si ritiene che le indicazioni regionali siano chiare nel suggerire, per il caso in esame, di lasciare la classificazione in classe IV per l'intero edificio scolastico (sia per la parte ad 1 piano che per quella a due) prevedendo esplicitamente, come d'altronde già specificato nella relazione tecnica dal TCA e richiesto dalle indicazioni regionali, delle opportune verifiche del rispetto dei requisiti acustici passivi di cui al DPCM 5 dicembre 1997 ai fini della verifica della tenuta acustica delle strutture che separano l'asilo sia dall'esterno che dai locali adibiti a civile abitazione. A seguito delle verifiche, nell'ipotesi in cui il Comune ritenga necessario tutelare al massimo grado i locali scolastici, potranno essere previsti requisiti strutturali più restrittivi. In questo modo risulterebbe risolta, almeno formalmente,	OSSERVAZIONE PIUSS – Riquilificazione edilizia e Asilo nido – ACCOLTA Si provvederà a lasciare la classificazione in Classe IV per l'intero edificio scolastico (sia per la parte ad 1 piano che per quella a due) prevedendo esplicitamente, come specificato nella relazione tecnica dal TCA e come richiesto dalle indicazioni regionali, delle opportune verifiche del rispetto dei requisiti acustici passivi di cui al DPCM 5 dicembre 1997 ai fini della verifica della tenuta acustica delle strutture che separano l'asilo sia dall'esterno che dai locali adibiti a civile abitazione. A seguito delle verifiche, nell'ipotesi in cui il Comune ritenga necessario tutelare al massimo grado i locali scolastici, potranno essere previsti requisiti strutturali più restrittivi. In questo modo risulterebbe risolta, almeno formalmente,	

OSSERVANTE	PROT. N.	DATA	N.	OGGETTO DELL'OSSERVAZIONE	CONTRODEDUZIONI DELL'UFFICIO	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO
				anche l'incompatibilità relativa al contatto tra classe IV e classe II.		
			2D	<p>• <i>Ambito ARU.4.08 – Area destinata a struttura scolastica:</i></p> <p>È proposto l'inserimento in classe II di un'area (rettangolare, di circa 70 m x 50 m) in cui è prevista la realizzazione di un nuovo insediamento scolastico (asilo nido). In relazione a tale modifica non è chiaro il motivo per cui nella relazione tecnica (pag.42) sia segnalata la presenza di una incompatibilità legata ad un salto di classe. In realtà, secondo il PCCA vigente, l'intera area in esame è situata in classe III, pertanto perfettamente compatibile con la previsione di una classe II per l'area scolastica.</p>	<p>OSSERVAZIONE Ambito ARU.4.08 – ACCOLTA</p> <p>Si provvederà ad eliminare nella relazione tecnica allegata alla Variante al PCCA vigente il riferimento alla criticità per l'area in oggetto</p>	
			2E	<p>• <i>Bivacco Aronte:</i></p> <p>La variante in questione riguarda l'inserimento in classe I della piccola struttura edilizia (4 m x m) corrispondente allo storico rifugio 'Aronte' che si trova a circa 1600 m s.l.m., nei pressi del Passo della Focolaccia, attualmente gestito dal C.A.I., che contiene anche alcuni posti letto utilizzabili, su richiesta, dagli escursionisti. Il bivacco è situato all'interno di una vasta area di cava che il vigente PCCA inserisce in classe VI. La modifica proposta comporta, quindi, una forte discontinuità (da classe I a VI) circoscritta, però, all'area (circa 24 mq) della piccola struttura del rifugio. Nella relazione tecnica la variante è motivata sia sulla base della indiscussa importanza storica che riveste il Bivacco Aronte (eretto nel 1902, nel luogo di un precedente rifugio del 1880, primo rifugio costruito sulle Apuane ed è anche quello situato a maggior quota) sia in base a quanto indicato dall'art. 5, comma 4, del DPGR n.2/R/20014 in merito alla necessità di tutela acustica per le aree di particolare interesse storico. In realtà, è necessario evidenziare che il comma citato specifica che la tutela acustica per le aree di interesse storico può essere necessaria solo nei casi in cui <i>'la quiete rappresenti un requisito indispensabile per la loro fruizione'</i>. Per la struttura in questione, la quiete potrebbe forse risultare requisito importante soltanto nel periodo notturno quando è utilizzata come ricovero per la notte, ma anche quando le attività di cava sono comunque sospese. Pertanto, si ritiene non necessaria la modifica proposta anche perché, a causa delle ridotte dimensioni dell'edificio interessato, è in contrasto con l'orientamento espresso nei criteri regionali di evitare una forte parcellizzazione delle classi acustiche e perché risulta acusticamente non sostenibile (si tratta di tutelare, per almeno 20 dB, un piccolo edificio in classe I circondato da una classe VI) in quanto potrebbe rappresentare una situazione di forte conflitto tra l'esigenza di tutela acustica della classe I e quella di normale esercizio delle attività di cava, difficilmente sanabile vista la conformazione dell'area.</p>	<p>OSSERVAZIONE Bivacco Aronte – ACCOLTA</p> <p>Si provvederà a ripristinare la Classe VI per la piccola struttura edilizia Bivacco Aronte condividendo le osservazioni di ARPAT in merito alle forte discontinuità (da Classe I a Classe VI) che si verrebbe a creare con la scelta effettuata nella variante al PCCA adottata, alle dimensioni della Classe I che genererebbe una parcellizzazione molto spinta nella classificazione dell'area. Inoltre si concorda sul fatto che l'assegnazione della Classe I risulta acusticamente non sostenibile (si tratta di tutelare, per almeno 20 dB, un piccolo edificio in classe I circondato da una classe VI) in quanto potrebbe rappresentare una situazione di forte conflitto tra l'esigenza di tutela acustica e quella di normale esercizio delle attività di cava, difficilmente sanabile vista la conformazione dell'area.</p>	
			2F	<p>• <i>Edificio scolastico incrocio Via M. Vecchia – Via Galilei:</i></p> <p>Si tratta di un edificio che ospita due scuole e che attualmente è inserito in classe IV. La variante propone di modificare in classe II il corpo dell'edificio e lasciare in classe IV le sue pertinenze. In realtà, qualora le aree esterne di pertinenza siano utilizzate per lo svolgimento delle attività didattiche, si ritiene necessario che tali aree, in conformità con i criteri di cui all'Allegato 1, Parte 4, punto 5.1, del DPGR n.2/R/2019, siano inserite in classe III. In ogni caso, sia il salto di classe che la dimensione inferiore a 100 m della classe interposta, richiedono specifici rilevamenti strumentali per verificare e determinare gli eventuali interventi di risanamento ai sensi dell'art. 4, commi 3, 4 e 5, del DPGR n.2/R/2014 da inserire nel Piano comunale di risanamento acustico.</p>	<p>OSSERVAZIONE Edificio scolastico incrocio Via M. Vecchia – Via Galilei – ACCOLTA</p> <p>Si provvederà ad inserire in Classe III le aree esterne di pertinenza utilizzate per lo svolgimento delle attività didattiche in conformità con i criteri di cui all'Allegato 1, Parte 4, punto 5.1, del DPGR n.2/R/2019. Sia il salto di classe che la dimensione inferiore a 100 m della classe interposta generano in tal caso una criticità acustica: si darà evidenza nella relazione tecnica allegata alla Variante al PCCA vigente della tempistica e programma dei rilevamenti strumentali per la verifica e la determinazione delle azioni di risanamento di cui all'art. 4, commi 3, 4 e 5, del DPGR n.2/R/2014, e delle possibili azioni di massima da inserire nel Piano Comunale di Risanamento Acustico (PCRA) per risolvere l'incompatibilità presente</p>	
			2G	<p>• <i>Nuove aree destinate a manifestazioni a carattere temporaneo (ex art.11 del DPGR n.2/R/2014):</i></p> <p>Si evidenzia come alcune di queste aree risultino molto vicine a ricettori residenziali (Villa Sarteschi, Parco del Magliano), ad edifici scolastici (Colonia Marina, Parco Magliano) oppure di dimensioni troppo esigue (Piazza Bad Kissingen) per garantire, come richiesto dai criteri regionali di cui al DPGR n.2/r/2014, che la movimentazione di mezzi e persone non compromettano il rispetto dei limiti assoluti di legge presso i ricettori vicini. Si ricorda che l'individuazione di queste aree comporta un loro utilizzo quasi continuativo durante l'anno, una deroga permanente al limite differenziale per i ricettori vicini, una cospicua movimentazione di persone e mezzi durante le manifestazioni e richiede una specifica e permanente organizzazione dell'area funzionale alla nuova destinazione d'uso (parcheggi, percorsi specifici, delimitazione di aree di emergenza, ecc.). Nel caso di aree vicine ad edifici scolastici, come indicato dalle linee guida regionali e dallo stesso TCA nella relazione tecnica, dovrà essere specificato, nei corrispondenti regolamenti di utilizzo, che le manifestazioni non si dovranno mai svolgere in concomitanza dell'orario scolastico. Nel caso delle aree molto vicine a ricettori residenziali, considerata la deroga al limite differenziale e le eventuali deroghe anche ai limiti assoluti, dovranno essere riportate nei regolamenti di gestione specifiche disposizioni in merito alla disposizione delle sorgenti rumorose durante le manifestazioni, agli orari delle stesse e all'organizzazione delle aree in modo da ridurre il più possibile il rumore indotto ai ricettori dalle operazioni di sosta e movimentazione di mezzi e persone. Per quanto riguarda, invece, l'area di Piazza Bad Kissingen, vista la poca rispondenza alle caratteristiche richieste dai criteri regionali, si ricorda che per l'utilizzo occasionale di aree per manifestazioni temporanee si può ricorrere all'istituto della deroga senza gravare eccessivamente sui ricettori della zona. Inoltre, lo stesso DPGR n.2/R/2014, al comma 4 dell'art. 11, prevede che il Comune, dandone</p>	<p>OSSERVAZIONE Nuove aree destinate a manifestazioni a carattere temporaneo (ex art.11 del DPGR n.2/R/2014) – PARZIALMENTE ACCOLTA</p> <p>In relazione alle nuove aree destinate a manifestazioni a carattere temporaneo (ex art.11 del DPGR n.2/R/2014) nel caso delle aree vicine ad edifici scolastici sarà specificato nei corrispondenti regolamenti di utilizzo che le manifestazioni non si dovranno mai svolgere in concomitanza dell'orario scolastico; nel caso delle aree molto vicine a ricettori residenziali, i regolamenti di utilizzo prevederanno specifici vincoli per la disposizione delle sorgenti rumorose durante le manifestazioni, per gli orari delle stesse e per l'organizzazione funzionale delle aree in modo tale da ridurre il più possibile il rumore indotto ai ricettori dalle operazioni di sosta e movimentazione di mezzi e persone. Tali vincoli saranno dedotti a seguito di specifiche valutazioni previsionali di impatto acustico.</p> <p>Piazza Bad Kissingen, sebbene esista poca rispondenza alle caratteristiche richieste dai criteri regionali, ha formalmente i requisiti per poter essere inserita tra le aree PS con particolare riferimento a quanto previsto nel DPGR n.2/R/2014 all'Art. 11 "Criteri per l'individuazione delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, o mobile, o all'aperto" al punto 1 comma b) stabilisce <i>che non possono essere individuate aree in cui sono presenti edifici destinati a civile abitazione ed al comma c) stabilisce che non possono essere individuate aree all'interno delle classi I e II, e comunque in prossimità di ospedali, case di cura e di riposo</i>". Per quanto esposto sopra si mantiene Piazza Bad Kissingen tra le aree PS con tutte le prescrizioni e limitazioni nell'esercizio previste dalla normativa e regolamenti.</p> <p>In fine, si ricorda che gli elaborati da predisporre per l'approvazione definitiva della variante di PCCA sono quelli indicati dall'art. 3, comma 2, del DPGR n.2/R/2014 comprensivi di tutti i contenuti specificati nei commi 3 e 4 dello stesso.</p>	

OSSERVANTE	PROT. N.	DATA	N.	OGGETTO DELL'OSSERVAZIONE	CONTRODEDUZIONI DELL'UFFICIO	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO
			2H	<p>adeguata motivazione, possa individuare aree che saranno normalmente utilizzate per manifestazioni temporanee, pur non essendo specificatamente destinate a tale scopo (con tutto l'onere che questo comporterebbe).</p> <p>CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE Premesso e considerato quanto sopra, al fine di esprimere il parere richiesto si ritengono necessari i seguenti approfondimenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. In relazione all'Ambito AIC.4.01 – Area OPA si ritiene necessario che siano eseguiti specifici rilevamenti strumentali (a norma di legge o secondo i criteri semplificativi di cui all'Appendice B del DPGR n.2/R/2014) per la verifica e la determinazione delle azioni di risanamento di cui all'art. 4 del DPGR n.2/R/2014, descrivendo le possibili azioni da inserire nel PCRA per risolvere l'incompatibilità presente. 2. In relazione all'edificio scolastico presente nell'area PIUSS, si valuti l'opportunità di lasciare, secondo le indicazioni regionali, la classificazione in classe IV per l'intero edificio scolastico (sia per la parte ad 1 piano che per quella a due) prevedendo esplicitamente, nella relazione tecnica di accompagnamento alla variante di PCCA, delle specifiche indagini strumentali sui requisiti acustici passivi di cui al DPCM 5/12/1997, ai fini della verifica della tenuta acustica delle strutture dell'edificio che separano l'asilo sia dall'esterno che dai locali soprastanti adibiti a civile abitazione. A seguito delle verifiche, nell'ipotesi in cui il Comune ritenga necessario tutelare al massimo grado i locali scolastici, potranno essere previsti requisiti strutturali più restrittivi. 3. In relazione all'area destinata ad accogliere una struttura scolastica nell'Ambito ARU.4.08, si ritiene che non vi sia alcuna incompatibilità legata ad un salto di classe e che pertanto la previsione di una classe II sia perfettamente compatibile con i criteri regionali. 4. In relazione all'ipotesi di inserire in classe I la struttura del Bivacco Aronte, si ritiene non necessaria la modifica proposta per i motivi espressi in premessa. 5. In relazione all'inserimento in classe II dell'edificio scolastico all'incrocio di Via M. Vecchia con Via Galilei, lasciando in classe IV le aree esterne di pertinenza, si dovrà valutare, qualora tali aree siano utilizzate per lo svolgimento delle attività didattiche, di inserirle in classe III, in conformità con i criteri di cui all'Allegato 1, Parte 4, punto 5.1, del DPGR n.2/R/2019. In ogni caso, dovranno essere eseguiti specifici rilevamenti strumentali (a norma di legge o secondo i criteri semplificativi di cui all'Appendice B del DPGR n.2/R/2014) per la verifica e la determinazione delle azioni di risanamento di cui all'art. 4 del DPGR n.2/R/2014, descrivendo le possibili azioni da inserire nel PCRA per risolvere l'incompatibilità presente (salto di classe oppure zona di interposizione < 100 m). 6. In relazione alle nuove aree destinate a manifestazioni a carattere temporaneo (ex art.11 del DPGR n.2/R/2014) si ricorda che: nel caso delle aree vicine ad edifici scolastici dovrà essere specificato nei corrispondenti regolamenti di utilizzo che le manifestazioni non si dovranno mai svolgere in concomitanza dell'orario scolastico; nel caso delle aree molto vicine a ricettori residenziali, i regolamenti di utilizzo dovranno prevedere specifici vincoli per la disposizione delle sorgenti rumorose durante le manifestazioni, per gli orari delle stesse e per l'organizzazione funzionale delle aree in modo tale da ridurre il più possibile il rumore indotto ai ricettori dalle operazioni di sosta e movimentazione di mezzi e persone. Tali vincoli dovranno essere dedotti a seguito di specifiche valutazioni previsionali di impatto acustico. Per quanto riguarda l'area di Piazza Bad Kissingen, se ne sconsiglia, per i motivi espressi in premessa, la destinazione di cui al comma 1 dell'art. 11 del DPGR n.2/R/2014 e si suggerisce di individuare tale area tra quelle di cui al comma 4 dello stesso art. 11, cioè aree normalmente utilizzate per manifestazioni temporanee, ricorrendo di volta in volta all'istituto della deroga valido per l'utilizzo occasionale di aree per manifestazioni temporanee. Infine, si ricorda che gli elaborati da predisporre per l'approvazione definitiva della variante di PCCA sono quelli indicati dall'art. 3, comma 2, del DPGR n.2/R/2014 comprensivi di tutti i contenuti specificati nei commi 3 e 4 dello stesso articolo. 		

OSSERVANTE	PROT. N.	DATA	N.	OGGETTO DELL'OSSERVAZIONE	CONTRODEDUZIONI DELL'UFFICIO	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO
Club Alpino Italiano – Delegazione Toscana	59790	28.09.2019	3	<p>Osservazione alla adozione della classe di classificazione acustica del Bivacco Aronte</p> <p>In merito alla adozione della variante del piano di classificazione acustica del territorio del Comune di Massa avvenuta con delibera di consiglio comunale n° 139 del 24 Luglio 2019 il Club Alpino Italiano delegazione Toscana avanza osservazioni sulla assegnazione della classe acustica relativamente al Bivacco Aronte.</p> <p>Il bivacco Aronte è di proprietà del Club Alpino Italiano Sezione Ligure di Genova, gestito dalla sezione di Massa del CAI con una convenzione che è stata di recente rinnovata. Fu costruito, su un terreno ceduto dal comune di Massa alla suddetta sezione del Club Alpino Italiano, nel 1902.</p> <p>Il bivacco Aronte è il primo rifugio costruito sulle Apuane ed ha visto soggiornare migliaia di escursionisti e alpinisti nella sua storia, alcuni dei quali particolarmente famosi come Enrico Fermi che spesso raggiungeva vette e sentieri delle nostre montagne.</p> <p>Nella scheda 5.11 della Relazione Tecnica Illustrativa della Proposta di variante al Piano di classificazione acustica del territorio comunale viene evidenziato come, fino al momento della redazione della relazione, il Bivacco Aronte sia stato inserito in una classe acustica VI, di tipo industriale, in passato giustificato con il fatto che il Bivacco Aronte fosse all'interno di un catastale (Foglio 7 particella 2), mappale che per un errore nel 2006 venne classificato come "Agro Marmifero".</p> <p>A seguito di diverse segnalazioni che evidenziavano come non fosse corretta tale assegnazione e la stessa Regione Toscana invitò il comune a rivedere le classificazioni acustiche assegnate si arrivò ad una nuova definizione dell'area e con Determina Dirigenziale 8 del 2 Gennaio 2013 il comune rilevava che: "Tenuto conto pertanto che il mappale 2 del foglio 7, incolto senza reddito, è nella piena disponibilità e godimento del Comune; Tenuto conto altresì che il mappale in questione è incluso tra i siti: di interesse comunitario (SIC), ex Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21.05.1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, nelle zone di protezione speciale (ZPS), ex Direttiva 79/409/CEE, nel Parco Regionale delle Alpi Apuane, ex L.R. n. 65/1997, nonché è stato concesso per una porzione di mq 100 dal Consiglio Comunale in data 29 maggio 1901 al C.A.I. - sez. di Genova - per la realizzazione di un bivacco di soccorso agli Alpinisti transitanti dal Passo della Focolaccia."</p> <p>Tale posizione è stata riaffermata con determinazione dirigenziale n°288 del 13 Febbraio 2018 "AGRI MARMIFERI COMUNALI - STIPULA CONTRATTO DI RECOGNIZIONE IN DOMINUM - CONCESSIONE DENOMINATA PIASTRAMARINA – CONCESSIONARIO CAVE FOCOLACCIA SRL."</p> <p>Anche i tecnici incaricati, richiamando il Regolamento Regionale di attuazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico) all'art 5 comma 4 rilevano nella loro relazione " [...] ai sensi del quale trattandosi nel caso in oggetto di un manufatto costruito nel 1902 ad opera della sezione ligure del Club Alpino Italiano (CAI) dove era già presente una costruzione dal 1880 rientra a pieno titolo tra le strutture di particolare pregio storico ed architettonico."</p> <p>Le affermazioni dell'amministrazione comunale poi sono sufficientemente chiare per evidenziare che l'area è di interesse turistico, ma soprattutto di interesse naturalistico visto, come esposto in determina, che l'area in cui insiste il Bivacco Aronte, un mappale di oltre 31'000 metri quadrati, è incluso tra siti di interesse comunitario (SIC), ex Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21.05.1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, nelle zone di protezione speciale (ZPS), ex Direttiva 79/409/CEE, nel Parco Regionale delle Alpi Apuane, ex L.R. n. 65/1997.</p> <p>Tutto questo è un riconoscimento anche amministrativo della importanza naturalistica e paesaggistica del sito in cui si trova il Bivacco Aronte e in ottemperanza all'art 9 della Costituzione riteniamo pertanto che l'area debba essere protetta anche dal punto di vista acustico.</p> <p>Per questo riteniamo obbligata la scelta proposta dai tecnici incaricati dal comune di Massa, e confermata dalla delibera di consiglio comunale, di assegnare al Bivacco Aronte la classe acustica I.</p> <p>Dall'altra però rileviamo una criticità, criticità evidenziata anche dai tecnici stessi. Al punto 5.11.2, ultimo paragrafo, scrivono: Esiste una contiguità tra classi non compatibili, Classe VI e la Classe I, situazione per la quale è risultato necessario un rilevamento strumentale al fine di escluderne la criticità. Per questo motivo inseriscono il sito tra quelli da monitorare sul terreno per verificare la compatibilità del salto di classe.</p> <p>Tali misurazioni sono state fatte il 4 di Ottobre 2017 con una descrizione di attività di cava sottostante. Di rilievo viene evidenziato il rumore di un compressore e il passaggio di un fuoristrada. Dalle foto allegate il microfono è stato installato, oltre che all'interno del Bivacco, a poche decine di metri dallo stesso. Quindi tre osservazioni di 15 minuti ciascuna alle 9 della mattina e alle 17 del pomeriggio di un unico giorno.</p> <p>Riteniamo tali osservazioni poco significative per "raccontare" la necessità di protezione acustica non solo del Bivacco in sé ma soprattutto per il circostante terreno. Ricordiamo che il comune nella delibera del 2013 metteva in evidenza le emergenze naturalistiche che caratterizzano il mappale di riferimento al Bivacco Aronte, 31'600 metri quadrati inseriti tra SIC e ZPS, tra habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna. Tali tipologie di aree sono considerati recettori sensibili acustici che pertanto devono essere considerati nelle pianificazioni di classificazione acustica. Per questo riteniamo che, ma anche la normativa e la giurisprudenza in merito intervenuta lo prevede, la misurazione non ha tenuto conto del contesto ambientale nel suo complesso che risulta particolarmente delicato e necessita, anche dal punto di vista acustico di protezione. E' stata effettuata una misurazione non</p>	<p>OSSERVAZIONE alla adozione della classe di classificazione acustica del Bivacco Aronte - RESPINTA</p> <p>Si provvederà a ripristinare la Classe VI per la piccola struttura edilizia Bivacco Aronte condividendo le osservazioni di ARPAT in merito alle forte discontinuità (da Classe I a Classe VI) che si verrebbe a creare con la scelta effettuata nella variante al PCCA adottata e cioè di inserire il manufatto in oggetto (lunghezza 4 m x larghezza 2 m) in Classe I.</p> <p>Inoltre, sempre come osserva ARPAT, l'assegnazione della Classe I risulta acusticamente non sostenibile (si tratta di tutelare, per almeno 20 dB, un piccolo edificio in classe I circondato da una vasta area di cava che il vigente PCCA inserisce in classe VI) in quanto potrebbe rappresentare una situazione di forte conflitto tra l'esigenza di tutela acustica e quella di normale esercizio delle attività di cava, difficilmente sanabile vista la conformazione dell'area. Inoltre all'Art. 5, comma 4, del DPGR n.2/R/20014 in merito alla necessità di tutela acustica per le aree di particolare interesse storico, è necessario evidenziare che il comma citato specifica che la tutela acustica per le aree di interesse storico può essere necessaria solo nei casi in cui <i>'la quiete rappresenti un requisito indispensabile per la loro fruizione'</i>. Per la struttura in questione, la quiete potrebbe forse risultare requisito importante soltanto nel periodo notturno quando è utilizzata come ricovero per la notte, ma anche quando le attività di cava sono comunque sospese</p>	

OSSERVANTE	PROT. N.	DATA	N.	OGGETTO DELL'OSSERVAZIONE	CONTRODEDUZIONI DELL'UFFICIO	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO
				<p>sufficiente a determinare l'effettiva protezione ambientale dei siti ZPS e SIC in cui è inserito il mappale.</p> <p>Osserviamo inoltre che le aree di cava sono state inserite in zona acustica VI. Da una esamina dei Piani di classificazione acustica vicini al territorio del comune di Massa, quello del comune di Seravezza ad esempio, ARPAT ha inserito le aree di cava in area V anziché VI, anche in caso di assenza di abitazione, al fine di ridurre il numero delle fasce di interposizione e per non innalzare artificiosamente la classe acustica di un superficie territoriale troppo estesa. La classe V e la VI differiscono solo per il limite di immissione e emissione notturni e per l'applicabilità del criterio differenziale, che nelle aree esclusivamente industriali non può non essere utilizzato. Dato che l'attività nelle cave si svolge esclusivamente di giorno, non sono necessari limiti notturni superiori a quelli della classe V.</p> <p>A conclusione di tutto questo il Club Alpino Italiano delegazione Toscana, in modo da garantire il rispetto della normativa acustica legata alle aree SIC e ZPS, zone di interposizione, e alla omogenizzazione dei piani acustici confinanti osserva che,:</p> <p>1) Le aree di cava siano portate da zona acustica VI a zona acustica V come da procedura adottata da ARPAT nei comuni limitrofi al fine di omogeneizzare i piani di classificazione che interferiscono gli uni con gli altri al di là dei confini amministrativi.</p> <p>2) Le aree ZPS e SIC siano considerate recettori sensibili nelle scelte di pianificazione acustica e pertanto devono essere tenute debitamente in considerazione sia nella gestione generale delle fasce di interposizione, che nella attribuzione diretta della classe acustica di spettanza.</p> <p>3) Infine, fermo restando l'assegnazione della classe I al Bivacco Aronte, venga rispettata la norma acustica per la quale non ci possano essere salti di classe acustica e vengano di conseguenza previste fasce degradanti di classificazione acustica a partire dalla I in cui è stato inserito il Bivacco Aronte la cui ampiezza non deve essere inferiore al limite previsto dalla normativa.</p>		

OSSERVANTE	PROT. N.	DATA	N.	OGGETTO DELL'OSSERVAZIONE	CONTRODEDUZIONI DELL'UFFICIO	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO
GrIG Presidio Apuano	59820 59821	29.09.2019	4A	<p>OSSERVAZIONE N° 1 VARIANTE PCCA - VIA GALVANI LATO VIAREGGIO</p> <p>La parte di Via Galvani lato Viareggio racchiusa entro il Viottolo della Zecca è stata classificata in classe acustica V questa classificazione non è coerente con le previsioni del Regolamento Urbanistico che identificano tale parte dell'area come un "Sottosistema funzionale della città diffusa Media e Bassa densità". Le seguenti particelle catastali del Foglio 79 risultano tutte inserite in maniera incoerente dentro la classe acustica V : 475-373-368-369-366-121-483-125-127-363-484-486-485-124-128-377-364-367-375-335-435-436-425-427-319</p> <p>a) Si osserva che l'art. 30 delle NTA del Regolamento Urbanistico specifica chiaramente per tale Sottosistema Funzionale che ogni intervento deve considerare la prevalenza delle funzione residenziale e le attività industriali/artigianali devono con questa essere compatibili.</p> <p>b) Si osserva che l'art. 6 della "Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni" obbliga al rispetto della salute e del benessere psicofisico delle persone e assegna priorità alla protezione delle attività residenziali.</p> <p>c) Si osserva che il Regolamento Attuativo Regionale 2R del 8 Gennaio 2014 fornisce una chiara indicazione di come si debba pianificare acusticamente un'area in cui il Comune stabilisce di privilegiare la funzione residenziale rispetto all'industriale di cui deve essere data specifica indicazione delle tipologie industriali ammesse negli strumenti urbanistici (vedi Allegato 3 - Par.3.4, comma b), ultimo capoverso).</p> <p>d) Si osserva come in questa area identificata nei catastali di cui sopra sono assenti attività industriali/artigianali regolarmente denunciate al SUAP del Comune di Massa.</p> <p>e) Si osserva in aggiunta come vivano all'interno delle particelle catastali indicate circa 10 nuclei familiari, il traffico veicolare sia locale e siano assenti attività commerciali.</p> <p>Si chiede di rivedere la classificazione acustica dell'area osservata per tutelare le aree residenziali e di conformarla alla Classe Acustica III date le caratteristiche dell'area in questione.</p>	<p>OSSERVAZIONE N° 1 - RESPINTA</p> <p>Le aree oggetto di osservazione sono inserite, secondo il PCCA vigente, in Classe V.</p> <p>La Classe V è stata assegnata alle aree oggetto di osservazione in funzione del reale uso del suolo e degli strumenti di pianificazione urbanistica.</p> <p>Le aree oggetto di osservazione sono inserite, secondo le NTA del Regolamento Urbanistico, <i>in un tessuto indicato nelle tavole di progetto sub "Città diffusa a media e bassa densità" (CDmbd) caratterizzati da tipologie urbanistico-edilizie di recente formazione, eterogenee, con una diffusa presenza di lotti liberi o sottoutilizzati e agricolo residuale interclusi che producono discontinuità evidenti del tessuto insediativo urbano</i> nelle quali è prevista la presenza sia di unità immobiliari ad uso residenziale sia di unità immobiliari ad uso artigianale/industriale. Non è definito l'uso prevalente dell'area in funzione residenziale ma è richiesta la compatibilità delle funzioni artigianali/industriali con le funzioni residenziali.</p> <p>Il DPGR 8 gennaio 2014, n. 2/R "Regolamento regionale di attuazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico)" all'Art. 4 "Criteri generali per la classificazione acustica del territorio" stabilisce che <i>ai fini del rispetto del divieto di cui all'articolo 6, comma 1, della regionale 1 dicembre 1998, n. 89, non è ammesso il contatto, o comunque una distanza inferiore a 100 metri, tra classi non contigue.</i></p> <p>Nella Tabella A dell'Allegato al DPCM 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" la CLASSE III è definita come <i>area di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici</i> e la Classe V è definita come <i>aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni</i></p> <p>Assegnando la Classe III, come richiesto, alle aree oggetto di osservazione si genera un contatto tra classi non contigue, non giustificato né dagli strumenti urbanistici né dal reale uso del suolo, tra la Classe V assegnata alla parte lato Carrara di Via Galvani e la Classe III richiesta per la parte lato Viareggio di Via Galvani contravvenendo all'Art. 3 del II DPGR 8 gennaio 2014, n. 2/R. Inoltre la Classe III richiesta non è compatibile con la presenza di funzioni industriali previste dalla destinazione d'uso del Regolamento Urbanistico per queste aree.</p>	
			4B	<p>OSSERVAZIONE N° 2 - VIA B.CROCE/ZECCA/P.ZZA MATTATOIO/SARACENI/CERVOLAPITTOLE</p> <p>La Variante al Piano Acustico mantiene queste strade e piazze con i relativi edifici in Classe IV da Piazza del Mattatoio fino alla Piazza Catina e Mario Dazzini; questo appare in contrasto con il fatto che il lato Viareggio di Via B. Croce e la stessa strada risultano classificati in Classe III fino a Via Carducci.</p> <p>a) Si osserva che le caratteristiche delle citate vie e piazze sono caratterizzate da: Traffico Locale, Limitata Presenza Attività Commerciali, limitata presenza di attività artigianali e assenza di attività industriali, assenza di grandi strade di comunicazione, media densità di popolazione.</p> <p>b) Si osserva inoltre che Via Zecca, Via Saraceni e Via Cervolapittola nei tratti considerati in Classe IV sono discontinuità morfologiche tali da poter tranquillamente essere considerate in Classe inferiore rispetto alla classificazione di Via B. Croce da un lato e di Via Galvani dall'altro che è posta alcune decine di metri più in basso.</p> <p>Si chiede di rivedere la classificazione acustica dell'area osservata per tutelare le aree residenziali e di conformarla alla Classificazione in Classe Acustica III date le caratteristiche dell'area in questione.</p>	<p>OSSERVAZIONE N° 2 - RESPINTA</p> <p>Le aree oggetto di osservazione sono inserite, secondo il PCCA vigente, in Classe IV.</p> <p>La Classe IV è stata assegnata alle aree oggetto di osservazione al fine di evitare il contatto tra classi non contigue quali la Classe V assegnata alla parte lato Carrara del Viottolo della Zecca e la Classe III sul lato Viareggio di Benetto Croce, compatibilmente con il reale uso del suolo e degli strumenti di pianificazione urbanistica.</p> <p>Il DPGR 8 gennaio 2014, n. 2/R "Regolamento regionale di attuazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico)" all'Art. 4 "Criteri generali per la classificazione acustica del territorio" stabilisce che <i>ai fini del rispetto del divieto di cui all'articolo 6, comma 1, della regionale 1 dicembre 1998, n. 89, non è ammesso il contatto, o comunque una distanza inferiore a 100 metri, tra classi non contigue</i></p> <p>Il DPGR 8 gennaio 2014, n. 2/R "Regolamento regionale di attuazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico)" nell'Allegato 1 "Linee guida applicative per la predisposizione dei piani comunali di classificazione acustica", Appendice E "Esempi concreti di discontinuità morfologiche", punto E2 "Schermi acustici artificiali (o naturali)" definisce <i>le discontinuità morfologiche come schermi acustici verticali costituiti da barriere, dune, o altra modulazione del terreno, naturale o artificiale.</i></p> <p>Assegnando la Classe III, come richiesto, alle aree oggetto di osservazione si genera un contatto tra classi non contigue, contravvenendo, come da normativa sopra riportata, all'Art. 4 del II DPGR 8 gennaio 2014, n. 2/R, contatto tra classi non contigue non giustificato né dagli strumenti urbanistici né dal reale uso del suolo.</p> <p>Inoltre la strade Via Caldera, Via dei saraceni, Via Cervolapittola non possono essere considerate discontinuità morfologiche in quanto non si configurano come schermi verticale, etc... come da definizione contenuta al punto E2 del DPGR 8 gennaio 2014, n. 2/R ma piuttosto risultano esse stesse sorgenti di rumore.</p>	


OSSERVANTE	PROT. N.	DATA	N.	OGGETTO DELL'OSSERVAZIONE	CONTRODEDUZIONI DELL'UFFICIO	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO
			4C	<p>OSSERVAZIONE N° 3 - VIA CALDERA</p> <p>La Variante al Piano Acustico mantiene questa strada in Classe Acustica IV nel tratto che va da Via Aurelia fino alla corrispondenza dell'ARU 3.14 compreso; tale classificazione appare in contrasto con le caratteristiche della zona considerata.</p> <p>a) Si osserva che Via Caldera presenta le seguenti caratteristiche: traffico locale, limitata presenza attività commerciali, assenza di attività industriali e artigianali, assenza di strade di grande comunicazione, bassa densità di popolazione</p> <p>b) Si osserva inoltre che Via Caldera è una discontinuità morfologica rispetto all'area sottostante del Fiume Frigido e quindi tranquillamente ricomprendibile in una Classe Acustica decisamente inferiore.</p> <p>Si chiede di rivedere la classificazione acustica dell'area osservata per tutelare le aree residenziali e di conformarla alla Classificazione in Classe Acustica III date le caratteristiche dell'area in questione</p>	<p>OSSERVAZIONE N° 3 - RESPINTA</p> <p>Le aree oggetto di osservazione sono inserite, secondo il PCCA vigente, in Classe IV.</p> <p>La Classe IV è assegnata alle aree oggetto di osservazione, in parte in quanto collocate all'interno della fascia di influenza della Via Aurelia ed in parte al fine di evitare il contatto tra classi non contigue quali la Classe V, assegnata alla sinistra del fiume Frigido, e la Classe III, assegnata a Castagnola di Sotto, compatibilmente con il reale uso del suolo e degli strumenti di pianificazione urbanistica.</p> <p>Il DPGR 8 gennaio 2014, n. 2/R "Regolamento regionale di attuazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico)" nell'Allegato 1 "Linee guida applicative per la predisposizione dei piani comunali di classificazione acustica", Parte 2 "Classificazione in automatico", punto 4 "Classificazione del traffico veicolare" <i>definisce ad intenso traffico le strade extraurbane principali o secondarie di scorrimento, ma anche inserite nell'area urbana, con elevati flussi di traffico) e con consistente traffico di mezzi pesanti.</i></p> <p>Il DPGR 8 gennaio 2014, n. 2/R "Regolamento regionale di attuazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico)" nell'Allegato 1 "Linee guida applicative per la predisposizione dei piani comunali di classificazione acustica", Parte 1 "Procedure di classificazione" nella Tabella 1 "Parametri da utilizzare per la classificazione nelle classi II, III, IV" fissa <i>nell'intenso traffico veicolare una delle corrispondenze da verificare per l'assegnazione della Classe IV.</i></p> <p>Il DPGR 8 gennaio 2014, n. 2/R "Regolamento regionale di attuazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico)" all'Art. 4 "Criteri generali per la classificazione acustica del territorio" stabilisce che ai fini del rispetto del divieto di cui all'articolo 6, comma 1, della regionale 1 dicembre 1998, n. 89, <i>non è ammesso il contatto, o comunque una distanza inferiore a 100 metri, tra classi non contigue.</i></p> <p>Il DPGR 8 gennaio 2014, n. 2/R "Regolamento regionale di attuazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico)" nell'Allegato 1 "Linee guida applicative per la predisposizione dei piani comunali di classificazione acustica", Appendice E "Esempi concreti di discontinuità morfologiche", punto E2 "Schermi acustici artificiali (o naturali)" <i>definisce le discontinuità morfologiche come schermi acustici verticali costituiti da barriere, dune, o altra modulazione del terreno, naturale o artificiale.</i></p> <p>Assegnando la Classe III, come richiesto, alle aree oggetto di osservazione si genererebbe un contatto tra classi non contigue non giustificato né dagli strumenti urbanistici né dal reale uso del suolo, contravvenendo, come da normativa sopra riportata, all'Art. 3 del II DPGR 8 gennaio 2014, n. 2/R. Inoltre la mancata assegnazione della Classe IV ad un'area ad intenso traffico veicolare disattende quanto indicato nell'Allegato 1, Parte 1, Tabella 1 del DPGR 8 gennaio 2014, n. 2/R.</p> <p>La strada Via Caldera non può essere considerata una discontinuità morfologica in quanto non si configura come schermo verticale, etc... come definito al punto E2 del DPGR 8 gennaio 2014, n. 2/R ma piuttosto risulta essa stessa sorgente di rumore.</p>	
			4D	<p>OSSERVAZIONE N° 4 - AREC 4.08 VIA GALVANI</p> <p>La Variante di Piano Acustico mantiene tale AREC 4.08 in Classe IV questo appare in contrasto con le caratteristiche di riqualificazione previste dal PS e dal RU per il Fiume Frigido e l'area di Via Galvani dato conto che si tratta dell'inizio del Parco Fluviale del Frigido.</p> <p>a) Si osserva che il Regolamento Attuativo Regionale in materia di acustica N° 2/R dell'8 Gennaio 2014 pone espressamente attenzione alla tutela delle aree verdi e dei parchi pubblici che non devono essere inseriti in Classi Acustiche che non ne garantiscano la tutela.</p> <p>b) Si osserva che la zona in questione presenta le seguenti caratteristiche: assenza di attività industriali e artigianali censite regolarmente al SUAP del Comune di Massa, assenza di traffico data la strada cieca, assenza attività commerciali, assenza di strade di grande comunicazione e bassa densità di popolazione.</p> <p>c) Si osserva che il Regolamento Attuativo Regionale 2R del 8 Gennaio 2014 fornisce una chiara indicazione di come si debba pianificare acusticamente un'area in cui il Comune stabilisce di privilegiare la funzione residenziale rispetto all'industriale di cui deve essere data specifica indicazione delle tipologie industriali ammesse negli strumenti urbanistici (vedi Allegato 3 - Par. 3.4, comma b), ultimo capoverso).</p> <p>d) Si osserva che l'intervento applicando Art. 150 della NTA del RU delocalizza i volumi dell'area di pertinenza fluviale nella parte alta dell'area recuperando i volumi industriali a residenza. E in coerenza con le previsioni dell'articolo delle NTA nella parte bassa realizza il Parco Fluviale come da Art. 128 delle NTA. In Coerenza con il Quadro Progettuale del PS non si è previsto il recupero a fini industriali dell'area ma la sua riconversione.</p> <p>Si chiede di rivedere la classificazione acustica dell'area osservata in modo da tutelare il verde pubblico, il Parco Fluviale e le aree residenziali abbassandole in Classe Acustica II.</p>	<p>OSSERVAZIONE N° 4 - RESPINTA</p> <p>Le aree oggetto di osservazione sono inserite, secondo la variante adottata al PCCA vigente, in Classe IV a seguito dell'arretramento la Classe V esistente.</p> <p>Il DPGR 8 gennaio 2014, n. 2/R "Regolamento regionale di attuazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico)" all'Art. 4 "Criteri generali per la classificazione acustica del territorio" stabilisce <i>che ai fini del rispetto del divieto di cui all'articolo 6, comma 1, della regionale 1 dicembre 1998, n. 89, non è ammesso il contatto, o comunque una distanza inferiore a 100 metri, tra classi non contigue.</i></p> <p>Arretrando la Classe V ed assegnando, come richiesto, la Classe II alle aree oggetto di osservazione anziché la Classe IV si genererebbe un contatto tra classi non contigue, tra la Classe V assegnata dal PCCA vigente alla parte prossima a Via Galvani e la Classe II richiesta contravvenendo all'Art. 3 del II DPGR 8 gennaio 2014, n. 2/R. In questo caso si genererebbe un 'salto' di ben due classi acustiche dalla Classe V alla Classe II non giustificato né dagli strumenti urbanistici né dal reale uso del suolo.</p> <p>Lo stesso Allegato 3 "Linee Guida sugli elementi da valutare nell'analisi della coerenza tra strumenti di pianificazione e Piano Comunale di Classificazione Acustica", punto 3.4 "Zone industriali", comma b, (citato dal richiedente) afferma <i>che nel caso in cui il comune intenda privilegiare la funzione residenziale occorre una variante al PCCA (Classe III o Classe IV) ma non nella Classe II richiesta.</i></p>	

OSSERVANTE	PROT. N.	DATA	N.	OGGETTO DELL'OSSERVAZIONE	CONTRODEDUZIONI DELL'UFFICIO	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO
			4E	<p>OSSERVAZIONE N° 5 - AREA PIUSS EX MATTATOIO</p> <p>La Variante al Piano Acustico prevede un mutamento delle Classi nell'area per quanto riguarda l'asilo nido e un parte del futuro residenziale abbassando a una Classe Acustica IV e inserendo l'asilo solo in parte in Classe II.</p> <p>Questa scelta è contraria al Regolamento Attuativo Regionale in materia di acustica N° 2/R dell'8 Gennaio 2014 perché vieta espressamente la divisione per piani degli edifici inserendoli in classi acustiche differenti (Allegato 1 - Parte IV - Par. 7): "È meglio evitare di dividere edifici per cui parti dello stesso risultano in classi acustiche distinte". Tale allegato rappresenta le indicazioni per ottimizzare la zonizzazione a norma dell'art. 10 comma 4. A questo si aggiunga che il resede come prevede il medesimo Regolamento (Allegato 1 - Parte IV - Par. 5.1) deve essere collocato al più in Classe Acustica III con l'edificio dell'Asilo Nido in Classe II anche se si dovrebbe privilegiare la Classe Acustica I. L'asilo nido ha un resede sia lato monte che uno lato mare e questo è un elemento importante da considerare.</p> <p>a) Si osserva che il Progetto PIUSS dell'Ex Mattatoio è un pezzo delle previsioni di totale riqualificazione dell'area posta sotto l'Aurelia laddove il Quadro Conoscitivo del RU la individuava con apposita numerazione (20) come zona di degrado urbanistico/ambientale. (TAV QC 6.3).</p> <p>b) Si osserva come essendo posta a un livello inferiore all'Aurelia l'area è una discontinuità morfologica che non subisce il rumore della viabilità soprastante.</p> <p>c) Si osserva come nell'area andranno a essere inseriti 35 nuclei familiari e oltre 40 bambini nell'asilo nido dunque la trasformazione dell'area sarà tale per cui risulta necessario attivare quei principi di protezione acustica che le normative prevedono e che l'attuale variante non garantisce perché in contrasto con le previsioni normative acustiche regionali e le previsioni urbanistiche di zone nonché il Piano delle Funzioni che impone la prevalenza della tutela ambientale.</p> <p>d) Si osserva che l'art. 6 della "Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni" obbliga al rispetto della salute e del benessere psicofisico delle persone e assegna priorità alla protezione delle attività residenziali. Mantenere una Classe Acustica IV impedisce di raggiungere tali obiettivi.</p> <p>Si chiede di rivedere la classificazione acustica dell'area osservata in modo da tutelare l'asilo nido e le aree residenziali, abbassando in Classe II l'immobile dell'asilo nido, in Classe III i resedi dell'asilo nido e i 35 appartamenti di edilizia popolare.</p>	<p>OSSERVAZIONE N° 5 – PARZIALMENTE ACCOLTA</p> <p>La modifica prevede il declassamento da Classe V a Classe IV delle aree dove è prevista una riqualificazione edilizia con la previsione di nuove residenze. Nella parte di area declassata in IV è situato un edificio già destinato ad uso scolastico (asilo nido) composto da una porzione ad un solo piano fuori terra e una porzione a due piani in cui il solo piano terra è ad uso scolastico mentre il primo piano è destinato ad uso residenziale.</p> <p>Il DPGR 8 gennaio 2014, n. 2/R "Regolamento regionale di attuazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico)" nell'Allegato 3 "Linee Guida sugli elementi da valutare nell'analisi della coerenza tra strumenti di pianificazione me Piano Comunale di Classificazione Acustica", punto 3.3.1. "Le scuole" afferma che gli altri edifici scolastici (cioè quelli esistenti, ndr) la tutela può essere garantita a livello "edilizio" e quindi verificando in sede di esame della valutazione previsionale di clima acustico, specifici requisiti di isolamento, ma anche di clima sonoro, a prescindere dalla classe acustica della zona in cui sono inseriti. Non necessitano quindi di specifiche varianti di PCCA strutture diurne per accoglienza minorenni, strutture residenziali per accoglienza minorenni, altre strutture per l'infanzia allestiti in locali di immobili esistenti oppure sezioni di scuole inserite all'interno di edifici residenziali o direzionali, che mantengono la classe corrispondente alla classe circostante (purché non si tratti delle classi V o VI) fatto salvo il rispetto dei requisiti passivi di cui DPCM 5 dicembre 1997 (oppure più restrittivi qualora la valutazione di clima acustico evidenzi tale necessità); gli specifici requisiti per tali recettori sono precisati dal comune...</p> <p>Il DPGR 8 gennaio 2014, n. 2/R "Regolamento regionale di attuazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico)" nell'Allegato 1 "Linee guida applicative per la predisposizione dei piani comunali di classificazione acustica", Parte 4 "Procedura di ottimizzazione" punto 5.1 Aree scolastiche afferma che <i>per le aree scolastiche contornate da aree in classe IV, si propone di distinguere tra resede ed edificio scolastico vero e proprio; l'edificio deve essere collocato in classe II mentre il resede al più in classe III.</i></p> <p>Il DPGR 8 gennaio 2014, n. 2/R "Regolamento regionale di attuazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico)" all'Art. 4 "Criteri generali per la classificazione acustica del territorio" stabilisce che <i>ai fini del rispetto del divieto di cui all'articolo 6, comma 1, della regionale 1 dicembre 1998, n. 89, non è ammesso il contatto, o comunque una distanza inferiore a 100 metri, tra classi non contigue.</i></p> <p>Il DPGR 8 gennaio 2014, n. 2/R "Regolamento regionale di attuazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico)" nell'Allegato 1 "Linee guida applicative per la predisposizione dei piani comunali di classificazione acustica", Appendice E "Esempi concreti di discontinuità morfologiche", punto E2 "Schermi acustici artificiali (o naturali)" definisce <i>le discontinuità morfologiche come schermi acustici verticali costituiti da barriere, dune, o altra modulazione del terreno, naturale o artificiale.</i></p> <p>Alla luce di quanto sopra riportato, ci si riferisce e si concorda con l'osservazione N. 16 di ARPAT: alle oggettive difficoltà (sia tecniche che formali) che si potranno riscontrare nel gestire una classificazione acustica differenziata tra i diversi piani di un edificio, si ritiene che le indicazioni regionali siano chiare nel suggerire, per il caso in esame, di lasciare la classificazione in classe IV per l'intero edificio scolastico (sia per la parte ad I piano che per quella a due) prevedendo esplicitamente, come d'altronde già specificato nella relazione tecnica dal TCA e richiesto dalle indicazioni regionali, delle opportune verifiche del rispetto dei requisiti acustici passivi di cui al DPCM dicembre 1997 ai fini della verifica della tenuta acustica delle strutture che separano l'asilo sia dall'esterno che dai locali adibiti a civile abitazione. A seguito delle verifiche, nell'ipotesi in cui il Comune ritenga necessario tutelare al massimo grado i locali scolastici, potranno essere previsti requisiti strutturali più restrittivi.</p> <p>Il resede scolastico, pertinenza esterna dell'Asilo Nido, spazio destinato ad attività ricreativa e didattica all'aperto, sarà collocato in Classe III anziché in Classe IV come previsto dalla variante al PCCA.</p> <p>Il dislivello tra la Via Aurelia ed il resede delle aree oggetto di osservazione non è configurabile come discontinuità morfologica in quanto non rappresenta uno schermo o barriera per la propagazione del rumore generato dal traffico stradale in direzione dell'asilo nido ed ex Mattatoio in quanto i ricettori sono 'in vista' rispetto la sorgente.</p> <p>La Classe V assegnata all'area tra Via Galvani ed il fiume Frigido non si configura come 'macchia di leopardo' l'assegnazione della classe non è riferita ad una singola particella catastale ma un gruppo di particelle con caratteristiche acustiche ed urbanistiche omogenee ed inoltre, nonostante l'arretramento della Classe V di cui all'oggetto, l'area e mantiene comunque un'estensione superiore a 100 m come indicato dall'Art. 2, comma 1 del DPGR 8 gennaio 2014, n. 2/R.</p> <p>Assegnando la Classe III alle aree oggetto di osservazione, oltre alle pertinenze esterne dell'asilo nido, si genererebbe un contatto tra classi non contigue, come sopra descritto, contravvenendo all'Art. 3 del DPGR 8 gennaio 2014, n. 2/R non giustificato né dagli strumenti urbanistici né dal reale uso del suolo, tra la Classe V assegnata all'area tra Via Galvani ed il fiume Frigido ed la Classe III richiesta.</p> <p>Diversamente la dimensione inferiore a 100 m della Classe III assegnata alle pertinenze esterne dell'asilo nido, assegnazione obbligata e giustificata dalla destinazione d'uso e reale funzione degli spazi, che, richiederebbero specifici rilevamenti strumentali per verificare e determinare gli eventuali interventi di risanamento ai sensi dell'Art. 4, commi 3, 4 e 5, del DPGR n.2/R12014 da inserire nel Piano Comunale di Risanamento Acustico.</p>	

OSSERVANTE	PROT. N.	DATA	N.	OGGETTO DELL'OSSERVAZIONE	CONTRODEDUZIONI DELL'UFFICIO	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO
			4F	<p>OSSERVAZIONE N° 6 - AREA INDUSTRIALE VIA GALVANI</p> <p>La Variante al PCCA mantiene l'area in Classe Acustica V, tale scelta è totalmente incoerente rispetto alle previsioni del PIT, del PS, del RU, del Piano delle Funzioni, del Regolamento Attuativo in materia di acustica N. 2/R.</p> <p>a) Si osserva che l'area industriale già ridotta dalle modifiche nell'ex Mattatoio deve esserlo ulteriormente perché incoerente rispetto alla pianificazione del RU nel lato Viareggio di Via Galvani dove è stata pianificata un'area esclusivamente residenziale come "Sottosistema funzionale della città diffusa Media e Bassa densità" che risulta essere in Classe Acustica V in totale incoerenza con PS e RU. Tra l'altro via Galvani avrebbe dovuto funzionare da divisore fra le classi acustiche e le destinazioni d'uso.</p> <p>La riduzione già effettuata e quella da fare ulteriormente rendono ancora più evidente la presenza di una cosiddetta "macchia di leopardo". A norma dell'art. 10 del Regolamento Attuativo Regionale 2R del 8 Gennaio 2014 tale presenza di macchie è vietata e deve essere assorbita dalle classi acustiche limitrofe.</p> <p>b) Si osserva che a norma dell'art. 14 del Regolamento 2/R la Classificazione Acustica in Classe V è incoerente rispetto agli strumenti urbanistici vigenti poiché le indicazioni dell'Allegato 3 relative alle Zone Industriali in trasformazione urbanistica sono molte chiare (vedi Allegato 3 - Par. 3.4, comma b, ultimo capoverso).</p> <p>c) Si osserva che il Comune di Massa attraverso il progetto PIUSS ha individuato di costruire edilizia residenziale in Classe Acustica V sia nell'ex Mattatoio dove ha previsto 35 unità immobiliari sia lungo via Galvani lato Viareggio dove ka zona industriale e diventata residenziale e ha ulteriormente inserito 3 zone residenziali dentro la zona industriale lato Carrara sempre in Classe Acustica V. Questo dimostra come il RU persegua obiettivi specifici di riqualificazione urbanistica in un'area degradata come definita dal QC del RU (TAV QC 6.3).</p> <p>A questo si aggiunga l'art. 150 delle NTA del RU applica alle aree di pertinenza fluviale, di cui l'area industriale di Via Galvani è totalmente parte, la delocalizzazione ovvero recupero e rinaturalizzazione degli ecosistemi fluviali che consistono nella demolizione e spostamento dei volumi.</p> <p>Dunque appare evidente che quanto espresso dal Regolamento 2/R sia perfettamente inserito negli strumenti urbanistici comunali successivi al vecchio PCCA: "Qualora il comune intenda privilegiare la funzione residenziale occorre una variante al PCCA (Classe III-IV) con contestuale definizione negli strumenti urbanistici comunali delle tipologie industriali ammesse e programma di progressiva delocalizzazione/risanamento delle ditte già insediate e incompatibili con la nuova classificazione."</p> <p>Il Comune di Massa attraverso i nuovi strumenti urbanistici successivi all'approvazione nel 2009 del Vecchio PCCA, ha fissato come fondamentale procedere alla cancellazione della vecchia area industriale di via Galvani perché di degrado ambientale e urbanistico di cui il progetto PIUSS era parte fondamentale di riqualificazione. Il Piano Strutturale all'Art. 83 disciplina Obiettivi, criteri e prestazioni per il Sottosistema funzionale del Frigido e fissa l'eliminazione degli elementi incongrui con il contesto (edifici produttivi inutilizzati, volumetrie fatiscenti, ecc.) e la delocalizzazione delle attività che determinano un forte impatto ambientale ivi comprese le strutture per la lavorazione del marmo nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 18 e 19 della disciplina del PIT.</p> <p>Come già osservato il RU persegue identico obiettivo con l'art. 150 delle NTA, il Regolamento Attuativo Regionale 2/R segue di conseguenza le scelte di pianificazione urbanistica a norma dell'art. 14 comma 2. Considerando che a oggi in Via Galvani il 90% dei vecchi siti dedicati alla lavorazione del marmo sono chiusi e abbandonati e che sopravvive un laboratorio artigianale e un'autocarrozzeria con relativa officina che essendo aziende considerate insalubri non potrebbero trovarsi nell'UTOE Centro Città.</p> <p>Si chiede di rivedere la classificazione acustica dell'area osservata in modo da tutelare sia la funzione residenziale introdotta dagli strumenti urbanistici sia la rinaturalizzazione dell'ecosistema fluviale imposta dalle norme del PIT e degli strumenti urbanistici.</p>	<p>OSSERVAZIONE 6 - RESPINTA</p> <p>Si premette che l'area oggetto di osservazione dalla lettura:</p> <ul style="list-style-type: none"> - della Tavola_5k_QP_1_6 del QP1 DISCIPLINA INSEDIAMENTI E PERIMETRO TERRITORIO URBANIZZATO è tutta collocata in "Edifici ed aree a carattere industriale ed artigianale"; - dello stralcio della Tavola RU_TG_allegato_delocalizzazioni_2 del QP2 CITTA PUBBLICA AMBITI DI INTERVENTO CENTRI E NUCLEI STORICI non sono previste delocalizzazioni per le attività artigianali/industriali ma ci sono volumi (potenzialmente) delocalizzabili riferiti ai 3 edifici destinati a civile abitazione presenti nell'area in oggetto. <p>Vista la Tabella A dell'Allegato al DPCM 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" la Classe V è definita come <i>aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni</i> l'assegnazione della Classe V all'area industriale in via Galvani è pienamente compatibile con gli strumenti urbanistici ed il reale uso del suolo.</p> <p>La Classe V assegnata all'area tra Via Galvani ed il fiume Frigido non si configura come 'macchia di leopardo' l'assegnazione della classe non è riferita ad una singola particella catastale ma un gruppo di particelle con caratteristiche acustiche ed urbanistiche omogenee tali che, nonostante l'arretramento della Classe V di cui all'oggetto, mantengono comunque un'estensione complessiva superiore a 100 m come richiesto dall'Art. 2, comma 1 del DPGR 8 gennaio 2014, n. 2/R.</p>	

OSSERVANTE	PROT. N.	DATA	N.	OGGETTO DELL'OSSERVAZIONE	CONTRODEDUZIONI DELL'UFFICIO	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO
			4G	<p>OSSERVAZIONE N° 7 - 3 AREE RESIDENZIALI IN AREA INDUSTRIALE VIA GALVANI La variante al PCCA inserisce in Classe Acustica V 3 aree residenziali identificate dal nuovo RU del Comune di Massa e poste nel "Sottosistema funzionale della città diffusa Media e Bassa densità". Questa aree identificate al Foglio 79 mappali 33-34-79-357 in base al Regolamento Acustico N. 2/R del 8 Gennaio 2014 essendo immobili residenziali indipendenti e non legati ad attività industriali devono essere tutelati acusticamente dalla scelta di rendere residenziale la loro area di insediamento.</p> <p>a) Si osserva l'inserimento delle aree residenziali dentro una cosiddetta "macchia di leopardo" in Classe Acustica V. A norma dell'art. 10 del Regolamento Attuativo Regionale 2R del 8 Gennaio 2014 tale presenza di macchie è vietata e deve essere assorbita dalle classi acustiche limitrofe.</p> <p>b) Si osserva che l'art. 6 della "Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni" obbliga al rispetto della salute e del benessere psicofisico delle persone e assegna priorità alla protezione delle attività residenziali.</p> <p>c) Si osserva che anche questi immobili residenziali risultano essere inseriti in area di pertinenza fluviale, art. 150 NTA del RU, e dunque soggetti a delocalizzazione come previsto dall'art 24 comma 6 delle NTA del RU.</p> <p>Si chiede di rivedere la classificazione acustica dell'area osservata in modo da tutelare la funzione residenziale, conformare l'area industriale alle previsioni urbanistiche e coordinarla con il Regolamento N. 2/R abbassando l'area industriale alla Classe Acustica IV e definendo le tipologie di attività che vi si possano svolgere.</p>	<p>OSSERVAZIONE 7 - <u>RESPINTA</u> Si premette che l'osservazione è relativa a tre particelle catastali e non a tre aree residenziali in cui sono collocati degli edifici destinati a civile abitazione. L'area in cui sono inserite le tre particelle, dalla lettura:</p> <ul style="list-style-type: none"> - della Tavola_5k_QP_1_6 del QP1 DISCIPLINA INSEDIAMENTI E PERIMETRO TERRITORIO URBANIZZATO risulta che è tutta collocata in un ambito definito "Edifici ed aree a carattere industriale ed artigianale" - dello stralcio della Tavola RU_TG Allegato delocalizzazioni_2 del QP2 CITTA PUBBLICA AMBITI DI INTERVENTO CENTRI E NUCLEI STORICI risulta che non sono previste delocalizzazioni per le attività artigianali/industriali ma ci sono volumi (potenzialmente) delocalizzabili riferiti ai 3 edifici destinati a civile abitazione presenti nell'area in oggetto <p>Visto che nella Tabella A dell'Allegato al DPCM 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" la Classe V è definita come <i>aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni</i> l'assegnazione della Classe V all'area industriale in via Galvani è pienamente compatibile con gli strumenti urbanistici ed il reale uso del suolo</p>	
			4H	<p>OSSERVAZIONE N° 8 - AREA PUBBLICO SPETTACOLO N. 4 La previsione della Variante al PCCA di un'area di pubblico spettacolo in Via F.lli Rosselli è incoerente con le previsioni del Regolamento Attuativo Regionale N. 2/R dell'8 Gennaio 2014 poiché essendo confinante con una casa di cura per anziani situata presso la Fondazione Pelù, definita dal nuovo RU, esiste un divieto assoluto a norma dell'art. 11 comma 1 lettera c) data la destinazione d'uso ad attrezzatura sanitaria.</p> <p>Si chiede di cancellare la destinazione a pubblico spettacolo dell'area osservata in modo da tutelare la casa di riposo e la destinazione sanitaria della Fondazione Pelù e definire la Classe Acustica II per il Parco degli Ulivi.</p>	<p>OSSERVAZIONE 8 - <u>PARZIALMENTE ACCOLTA</u> L'area PS pubblico spettacolo n° 4 "Parco degli Ulivi" in oggetto risulta prossima a ricettori residenziali ed in adiacenza al Centro RSA "Dott. Ezio Pelù" inaugurato nel dicembre 2018 e che dispone 32 posti letto per ospitare altrettanti pazienti.</p> <p>Il DPGR 8 gennaio 2014, n. 2/R "Regolamento regionale di attuazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico)" all'Art. 11 "Criteri per l'individuazione delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, o mobile, o all'aperto" al punto 1 comma c) stabilisce <i>che non possono essere individuate aree all'interno delle classi I e II, e comunque in prossimità di ospedali, case di cura e di riposo</i>.</p> <p>Il DPGR 8 gennaio 2014, n. 2/R "Regolamento regionale di attuazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico)" nell'Allegato 3 "Linee Guida sugli elementi da valutare nell'analisi della coerenza tra strumenti di pianificazione e Piano Comunale di Classificazione Acustica", punto 3.3.2" stabilisce che nuovi plessi ospedalieri, policlinici, poliambulatori possono trovare collocazione in classi fino alla IV compresa purché i requisiti acustici passivi garantiscano il comfort degli occupanti</p> <p>Il DPGR 8 gennaio 2014, n. 2/R "nell'Allegato 1 "Linee guida applicative per la predisposizione dei piani comunali di classificazione acustica", Parte 4 "Procedura di ottimizzazione" al punto 7 "Linee di confine" stabilisce che è meglio evitare di dividere edifici per cui parti dello stesso risultano in classi acustiche distinte</p> <p>Da quanto esposto si provvederà ad eliminare l'area PS pubblico spettacolo n° 4 "Parco degli Ulivi", la Classe III assegnata al parco e alle aree adiacenti è compatibile con la presenza del Centro RSA "Dott. Ezio Pelù" inoltre l'edificio del Centro RSA "Dott. Ezio Pelù" sarà riprogettato e collocato completamente in Classe IV. Sarà cura dei titolari della struttura verificare che i requisiti acustici passivi garantiscano il comfort degli occupanti.</p>	
			4I	<p>OSSERVAZIONE N° 9 - VIA ALBERICA/PIAZZA MERCURIO/VIA BEATRICE/AREA PS N. 2 La Variante al PCCA mantiene la Classe Acustica IV per queste strade e piazza non considerando che successivamente all'approvazione del vecchio PCCA sono state approvati strumenti urbanistici che hanno inciso sull'area.</p> <p>a) Si osserva che la variante dimentica il ricettore sensibile Biblioteca Comunale che come tale deve essere tutelata.</p> <p>b) Si osserva che la zona considerata è inserita dentro la ZTL del Centro Storico e come tale ha una pressoché totale assenza di traffico, ha un'assenza di attività industriali e attività artigianali, vi è invece una presenza di uffici e attività commerciali.</p> <p>c) Si osserva che l'area a Pubbico Spettacolo di Piazza Mercurio è identificata laddove sono presenti edifici a uso di civile abitazione e dunque a norma dell'art. 11 comma 1 lettera b) deve essere cancellata.</p> <p>Si chiede di rivedere la classificazione acustica dell'area osservata in modo da tutelare sia la funzione residenziale che il ricettore sensibile Biblioteca Comunale definendo per l'area la Classe Acustica III cancellando l'area a Pubbico Spettacolo N. 2.</p>	<p>OSSERVAZIONE 9 - <u>RESPINTA</u> L'area PS pubblico spettacolo n° 2 "Piazza Mercurio" in oggetto risulta prossima a ricettori residenziali ed in adiacenza della Biblioteca Comunale.</p> <p>L'area oggetto di osservazioni è classificata, dal PCCA vigente, in Classe IV</p> <p>Il DPGR 8 gennaio 2014, n. 2/R "Regolamento regionale di attuazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico)" all'Art. 11 "Criteri per l'individuazione delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, o mobile, o all'aperto" al punto 1 comma b) stabilisce <i>che non possono essere individuate aree in cui sono presenti edifici destinati a civile abitazione ed al comma c) stabilisce che non possono essere individuate aree all'interno delle classi I e II, e comunque in prossimità di ospedali, case di cura e di riposo</i>.</p> <p>La zona è inserita attualmente all'interno della ZTL del centro storico, al momento della redazione del piano vigente la ZTL non era prevista. Il Disciplinare per l'accesso alla ZTL e Piano della sosta regola l'accesso, la circolazione e la sosta, nell'ambito del centro del centro cittadino, delle Zone di Particolare Rilevanza Urbanistica (ZPRU), delle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e delle Aree Pedonali Urbane (APU), istituite dal Comune di Massa ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 285/1992 (C.d.S.) risulta essere modificabile e revocabile. Dal punto di vista dell'eventuale traffico attratto le potenziali caratteristiche acustiche della zona inquadrata tra Via Alberica, Piazza Mercurio e Via Beatrice restano immutate e la virtuale possibilità di modifica o revoca della ZTL non permettono di inserire l'area in Classe III.</p>	

OSSERVANTE	PROT. N.	DATA	N.	OGGETTO DELL'OSSERVAZIONE	CONTRODEDUZIONI DELL'UFFICIO	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO
					Da quanto esposto l'area PS pubblico spettacolo n° 8 "Piazza Mercurio" non comprende edifici adibiti a civile abitazione, la biblioteca non si configura come ricettore sensibile al pari di un'ospedale, case di cura e di riposo o scuola, l'area PS è inserita in Classe IV: la scelta fatta nella perimetrazione dello spazio da destinarsi a manifestazioni temporanee all'aperto è compatibile con la normativa vigente.	
			4L	<p>OSSERVAZIONE N° 10 - PARCO FLUVIALE DEL FRIGIDO</p> <p>La Variante al PCCA non tiene minimamente conto sia nella parte esistente che in quella di nuova pianificazione, fatta dai nuovi strumenti urbanistici successivi al vecchio PCCA, delle regole previste dal Regolamento Attuativo Regionale N. 2 /R dell'8 Gennaio 2014 che impongono la assoluta tutela dei parchi e delle aree verdi. Classificare il Parco Fluviale del Frigido esistente e quello previsto nelle Classi Acustiche III e IV rende assolutamente incoerente la variante di PCCA a tutte le previsioni urbanistiche e ambientali.</p> <p>Si chiede di rivedere la classificazione acustica del Parco Fluviale del Frigido in modo da realizzare quanto previsto dall'art. 128 delle NTA del RU: "il criterio principale che deve guidare la attuazione e gestione del Parco fluviale è quello della conservazione, manutenzione e valorizzazione delle componenti naturalistiche ed ambientali degli habitat interessati a cui tutti gli interventi di attuazione dei singoli tratti individuati dovranno uniformarsi".</p> <p>a) Si osserva dunque che la classificazione acustica del Parco Fluviale del Frigido risulta incoerente rispetto all'art. 5 comma 5 del Regolamento N. 2/R.</p> <p>b) Si chiede di rivedere la classificazione acustica del Parco Fluviale del Frigido per renderla coerente con le prescrizioni degli strumenti urbanistici e le normative acustiche abbassandola in Classe I e II.</p>	<p>OSSERVAZIONE 10 - RESPINTA</p> <p>Il Parco Fluviale rientra negli ambiti AREC.4.08, ARU.4.06, ARU.4.07 ed AREC 5.02. Dalla lettura delle SCHEDE-NORMA degli ambiti di intervento del R.U., per ciascuno degli ambiti sopra citati, tra le finalità rientra la realizzazione del Parco Fluviale (oltre alla riqualificazione urbana, alla realizzazione di un parcheggio, alla realizzazione di nuova viabilità al servizio del quartiere ed altre funzioni) mentre la destinazione d'uso risulta essere di tipo residenziale. Il Parco Fluviale, di estensione limitata in ampiezza, collocato al limite del tessuto urbano sia del centro cittadino che della periferia, a margine del fiume Frigido, rientra a tutti gli effetti in quell'area di tipo misto in cui si fondono un contesto edilizio diffuso e denso con aree da adibire a verde pubblico.</p> <p>La variante al PCCA nei limiti previsti di quanto contenuto ha adottato il principio di tutelare acusticamente l'area oggetto di osservazione declassando ove possibile le zone interessate dal Parco Fluviale dalla Classe IV alla Classe III.</p> <p>La richiesta di assegnazione della Classe I non è ammissibile in quanto formalmente la destinazione d'uso degli ambiti è di tipo residenziale mentre la Classe II, considerata la dimensione fisica del territorio propriamente assegnato alla realizzazione del Parco Fluviale (escludendo le opere ad esso interconnesse quali residenze, parcheggi, nuova viabilità a servizio del quartiere) avrebbe un'estensione tale da contravvenire all'Art. 4 "Criteri generali per la classificazione acustica del territorio" del DPGR 8 gennaio 2014, n. 2/R stabilisce che <i>ai fini del rispetto del divieto di cui all'articolo 6, comma 1, della regionale 1 dicembre 1998, n. 89, non è ammesso il contatto, o comunque una distanza inferiore a 100 metri, tra classi non contigue</i> generando un salto di classe con le aree adiacenti.</p>	
			4M	<p>OSSERVAZIONE N° 11 - AREA PUBBLICO SPETTACOLO N. 8</p> <p>La previsione della Variante al PCCA di un'area di pubblico spettacolo davanti alla Don Gnocchi è incoerente con le previsioni del Regolamento Attuativo Regionale N. 2/R dell'8 Gennaio 2014 poiché essendo confinante con una casa di cura per anziani situata presso la Fondazione Pelù esiste un divieto assoluto a norma dell'art. 11 comma 1 lettera c) data la destinazione d'uso ad attrezzatura sanitaria prevista dal nuovo RU.</p> <p>Si chiede di cancellare la destinazione a pubblico spettacolo dell'area osservata in modo da tutelare la casa di riposo e la destinazione sanitaria per la struttura della Fondazione Don Gnocchi.</p>	<p>OSSERVAZIONE 11 - RESPINTA</p> <p>L'area PS pubblico spettacolo n° 8 "Colonia Marina" in oggetto non risulta prossima a ricettori residenziali e dista 100 m dall'edificio della Fondazione Don Gnocchi più vicino.</p> <p>L'area oggetto di osservazioni è classificata, dal PCCA vigente, in Classe III.</p> <p>Il DPGR 8 gennaio 2014, n. 2/R "Regolamento regionale di attuazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico)" all'Art. 11 "Criteri per l'individuazione delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, o mobile, o all'aperto" al punto 1 comma b) stabilisce <i>che non possono essere individuate aree in cui sono presenti edifici destinati a civile abitazione ed al comma c) stabilisce che non possono essere individuate aree all'interno delle classi I e II, e comunque in prossimità di ospedali, case di cura e di riposo</i>.</p> <p>Si osserva che la distanza dei ricettori sensibili quali scuole, ospedali, case di cura e di riposo dall'area di svolgimento delle attività temporanee e manifestazioni dipende dall'area di impatto della manifestazione stessa. Per detta area si deve intendere la regione dello spazio interessata dal superamento dei limiti di classificazione acustica e che racchiude tutti i ricettori dove vanno applicati i nuovi limiti fissati dalla eventuale deroga che però non devono interessare i ricettori sensibili in II o I classe acustica prevista dal piano comunale di classificazione acustica (per essi non è possibile andare in deroga). Il tecnico competente, nominato dal titolare della manifestazione, dovrà presentare la documentazione di impatto acustico con l'identificazione dell'area dove è richiesta la deroga, e i necessari interventi ed accorgimenti tali da permettere il rispetto dei limiti della II/I classe per i possibili ricettori sensibili interessati</p> <p>Da quanto esposto l'area PS pubblico spettacolo n° 8 "Colonia Marina" è compatibile con la scelta fatta nella perimetrazione dello spazio da destinarsi a manifestazioni temporanee all'aperto.</p>	
			4N	<p>OSSERVAZIONE N° 12 - AREA PUBBLICO SPETTACOLO N. 11</p> <p>La previsione della Variante al PCCA dell'area di pubblico spettacolo in prossimità di un'area a destinazione sanitaria è incoerente con le previsioni del Regolamento Attuativo Regionale N. 2/R dell'8 Gennaio 2014 poiché essendo prossimi alla previsione del RU AC. 1.12 esiste un divieto assoluto a norma dell'art. 11 comma 1 lettera c) data la destinazione d'uso ad attrezzatura sanitaria prevista dal nuovo RU.</p> <p>Si chiede di cancellare la destinazione a pubblico spettacolo dell'area osservata in modo da tutelare la destinazione sanitaria per la struttura.</p>	<p>OSSERVAZIONE 12 - RESPINTA</p> <p>L'area PS pubblico spettacolo n° 11 "Colonia Opera Nazionale" in oggetto non risulta prossima a ricettori residenziali e dista 150 m dall'edificio della AIAS Onlus. Nel centro terapeutico non sono previste degenze, l'orario di accoglienza della struttura è limitato nel periodo diurno.</p> <p>L'area oggetto di osservazioni è classificata, dal PCCA vigente, in Classe III.</p> <p>La distanza dei ricettori sensibili quali scuole, ospedali, case di cura e di riposo dall'area di svolgimento delle attività temporanee e manifestazioni dipende dall'area di impatto della manifestazione stessa. Per detta area si deve intendere la regione dello spazio interessata dal superamento dei limiti di classificazione acustica e che racchiude tutti i ricettori dove vanno applicati i nuovi limiti fissati dalla deroga che però non devono interessare i ricettori sensibili in II o I classe acustica prevista dal piano comunale di classificazione acustica (per essi non è possibile andare in deroga). Il tecnico competente, nominato dal titolare della manifestazione, dovrà presentare la documentazione di impatto acustico con l'identificazione dell'area dove è richiesta la deroga, e i necessari interventi ed accorgimenti tali da permettere il rispetto dei limiti della II/I classe per i possibili ricettori sensibili interessati.</p> <p>In analogia con quanto indicato al punto 2 dell'Art. 11 "Criteri per l'individuazione delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, o mobile, o all'aperto" che stabilisce <i>che qualora siano individuate aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, o mobile, o all'aperto in prossimità di edifici scolastici è vietata la concomitanza delle manifestazioni con l'orario scolastico</i> si provvederà ad inserire nella</p>	

OSSERVANTE	PROT. N.	DATA	N.	OGGETTO DELL'OSSERVAZIONE	CONTRODEDUZIONI DELL'UFFICIO	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO
					<p>variante al PCCA una condizione affinché nel caso specifico si vieti la concomitanza delle manifestazioni nella area PS pubblico spettacolo n° 11 "Colonia Opera Nazionale" con l'orario dell'attività dell'AIAS Onlus.</p> <p>Da quanto esposto l'area PS pubblico spettacolo 11 "Colonia Opera Nazionale" è compatibile con la scelta fatta nella perimetrazione dello spazio da destinarsi a manifestazioni temporanee all'aperto.</p>	
			40	<p>OSSERVAZIONE N° 13 OSSERVAZIONE ALLA VARIANTE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA</p> <p>Mancato adeguamento della classe acustica alle modifiche contenute nel Regolamento Urbanistico - Area "comunità della Brugiana"</p> <p>Il regolamento Urbanistico, approvato dal Consiglio Comunale di Massa in data 30 Luglio 2019, ha individuato nell'area occupata dalla "Comunità Monte Brugiana" un sito a destinazione sanitaria, come riportato dallo stralcio cartografico in tabella.</p> <p>La variante al Piano di classificazione acustica avrebbe dovuto adeguare la classe acustica della nuova indicazione pianificatoria del Regolamento Urbanistico, mentre dalle carte portate in adozione e dalla nota tecnica delle varianti nulla risulta rispetto a questo adeguamento.</p> <p>Chiediamo pertanto, in base all'art 5 del Regolamento regionale di attuazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di</p>  <p>inquinamento acustico), che l'area individuata come sanitaria sia inserita in classe acustica I e non III come risulta al momento nel Piano di Classificazione Acustica.</p>	<p>OSSERVAZIONE N° 13 - RESPINTA</p> <p>L'area della "Comunità della Brugiana" è formalmente inserita in un sito di destinazione sanitaria. Il programma di recupero (tratto dalla pagina web ufficiale della comunità http://www.brugiana.it/index.php?option=com_content&view=article&id=29&Itemid=187) prevede molteplici le attività svolte in forma ergoterapica tra le quali: giardinaggio e florovivaismo, serraicoltura, allevamenti zootecnici con attività collegate (oleificio, caseificio, salumificio), agricoltura, apicoltura, muratura, carpenteria, officina meccanica e fabbro, falegnameria, impiantistica idro-termo-sanitaria ed elettrica, pasticceria, panificazione, pasticceria, lavanderia, attività di sartoria, gestione mensa; a queste si aggiungono attività ricreative ed artistiche; lavorazione della ceramica e del vetro, fabbricazione di carta, disegno, ricamo; editoria, grafica, stampa e fotografia digitale, riprese video e montaggio filmati, bricolage, attività teatrale e di musicoterapia, nonché varie attività sportive e ricreative.</p> <p>L'assegnazione della Classe I, così come indicato dal punto 4 dell'Art. 5 "Individuazione delle zone di classe I" del DPGR 8 gennaio 2014, n. 2/R, è prerogativa di quelle aree per le quali la quiete rappresenti un requisito indispensabile per la loro fruizione. L'attività terapeutica e le strutture presenti nel sito non si configurano come attività o strutture di tipo ospedaliero in senso classico per le quali la protezione acustica dei luoghi sia imprescindibile per l'esercizio delle funzioni di recupero del paziente. L'assegnazione della Classe I risulterebbe piuttosto essere una limitazione dell'attività (alcune di tipo propriamente artigianale) legate al compito terapeutico della comunità.</p>	

